



## SVIZZERA

La presente procedura fa riferimento alle seguenti Direttive, edite dalla Conferenza Svizzera dei Direttori Cantionali della Pubblica Educazione (CDPE), che considerano ogni contesto formativo per il riconoscimento di studi effettuati in precedenza, compresa l'Esperienza Professionale (art. 3.5).

Inoltre, esse precisano che la validazione di apprendimenti derivanti dalla pratica di insegnamento è vincolata a una valutazione esterna positiva (art. 4.2.d).

## UNESCO

La durata di un percorso di Bachelor/Master/Dottorato non è una durata legale ma normale e dipende esclusivamente dai crediti che lo studente deve acquisire o ha già acquisito.

Nel caso del "Lifelong Learning" i crediti già acquisiti abbreviano in maniera del tutto legale la durata "normale" dei percorsi di studio.

## FRANCIA

La VAE "Validations des Acquis de l'Experience" della legge Francese "LOI n° 2002-73 du 17 Janvier 2002 de Modernisation Sociale" i cui principi sono applicati nelle università Svizzere con riferimento all' Articolo 133 (Convalida dell'Esperienza Acquisita con Ammissione ai Corsi su Dossier) è la via per ottenere il riconoscimento dell'esperienza maturata nel mondo del lavoro e trasformare l'esperienza in ECTS cioè Crediti Formativi Universitari.

## CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA – RACCOMANDAZIONE DEL DICEMBRE 2012

Gli Stati membri dovrebbero, al fine di dare alle persone l'opportunità di dimostrare quanto abbiano appreso al di fuori dell'Istruzione e della Formazione Formali — anche mediante le esperienze di Mobilità — e di avvalersi di tale apprendimento per la Carriera Professionale e l'ulteriore apprendimento, nel debito rispetto del principio di Sussidiarietà istituire, entro il 2018 — in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato — modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale che consentano alle persone di:

- a) ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale, compreso, se del caso, mediante risorse educative aperte;
- b) ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale, sulla base della convalida di esperienze di apprendimento non formale e informale, fatte salve altre disposizioni legislative dell'Unione applicabili in materia, in particolare la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 Settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

## ITALIA

- Legge n. 92 del 28 Giugno 2012 all'art. 4 commi 51 – 58.
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
- Linee guida per le Università sul tema del riconoscimento e della convalida degli apprendimenti pregressi.

